

VISTO il D. Lgs. 504/1992, all'art. 19, che ha istituito per la prima volta il T.E.F.A. (Tributo Provinciale per la Tutela, protezione ed igiene dell'ambiente);

-con l'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale) il Tributo venne abolito dal combinato disposto degli art.li 238, 264 e 265;

-il predetto tributo è stato poi ripristinato con il D. Lgs. 4/2008 comma 44 art. 1, entrato in vigore in data 13/02/2008;

-il tributo (art. 19 comma 2 del D. Lgs. 504/1992) "è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della suddetta tassa";

PRESO ATTO che, dopo varie interpretazioni che si sono succedute nel tempo, è intervenuto da ultimo un parere del Ministero dell'Economia e Finanze (MEF), che ha chiarito che la percentuale del Tributo TEFA da attribuire alle Province è da commisurare sull'intero tributo pagato dal contribuente al Comune di appartenenza per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

RILEVATO, altresì, che nel tempo sono sorte anche altre problematiche inerenti il periodo di calcolo del tributo, dal momento che il D. Lgs. 152/2006 lo aveva abolito ed il D. Lgs.4/2008 lo ha reintrodotta.

PRESO ATTO che, anche per chiarire tali ultime problematiche, sono intervenute pronunce della Corte dei Conti (Parere 17/2009) e della Commissione Tributaria di Latina (CPT Latina 324/1/10, 267/1/10, 260/1/10), le quali hanno stabilito che nel periodo in questione, ovvero dal 29 aprile 2006 al 30/01/2008, il tributo T.E.F.A. non fosse più applicabile per "inesistenza giuridica" e rientrava quindi in vigore a partire dal 13/02/2008.

RILEVATO CHE, da ultimo, il comma 666 della Legge 147/2013 ha ribadito che: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo".

VISTA la Deliberazione Provinciale n. 24 del 12/1/1993 con cui si determinava il suddetto tributo nella misura del 5% (cinque per cento) delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani da destinare a:

- a)organizzazione dello smaltimento dei rifiuti;
- b)rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi e delle emissioni;
- c)tutela, difesa e valorizzazione del suolo.

VISTE le successive Deliberazioni Provinciali con cui è stato confermato il tributo determinato nella misura del 5% delle tariffe applicate dai Comuni.

VISTA la Deliberazione Provinciale n. 07 con cui è stato confermato il tributo determinato nella misura del 5% delle tariffe applicate dai Comuni anche per l'anno 2018.

RITENUTO opportuno disciplinare adeguatamente, in particolare, le modalità di versamento del tributo ambientale di competenza provinciale, le modalità di rendicontazione dettagliata del riscosso e del riversato, nonché operazioni di contrasto all'evasione, è necessario procedere alla adozione di un apposito regolamento;

VISTA la bozza di regolamento allegato alla presente e denominato "Regolamento per la disciplina del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente di cui all' Art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 (T.E.F.A.)".

VISTO il parere favorevole espresso dal Gruppo di Lavoro, nominato con Determinazione n. 1188 del 28/05/2018, per l'elaborazione del nuovo Regolamento T.E.F.A., nella riunione del 06/07/2018

VISTO il parere di regolarità tecnica qui espresso in ordine alla regolarità contabile;

VISTO lo Statuto dell'Ente;


VISTO il Decreto Ministeriale del 25/09/2014;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ATTESA l'urgenza a regolamentare la disciplina per il riversamento alla Provincia di Benevento da parte dei Comuni e/o dei Soggetti Gestori del T.E.F.A., si **propone**, l'approvazione dell'allegato regolamento

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PAGAMENTI-RISCOSSIONI E TRIBUTI P.O.D.

(Rag. Giuseppe CRETA)



IL CONSIGLIO

ESAMINATA la proposta dell'istruttoria, relativa all'oggetto, del Responsabile del Servizio Riscossioni-Pagamenti e Tributi ed il parere espresso in ordine alla regolarità contabile art.49 del D. Lgs.vo 18/08/2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL.

RITENUTO potersi provvedere sulla base di quanto riportato

DELIBERA

di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;

-DI APPROVARE l'allegato Regolamento per il riversamento alla Provincia di Benevento, da parte dei Comuni e/o dei Soggetti Gestori, del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente (T.E.F.A.) applicato alla TARSU/TARES/TIA/TARI di cui all'art.19 del D. Lgs.504/1992.

-DI RENDERE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

-DI NOTIFICARE il presente atto ai Comuni della Provincia di Benevento.

-DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito internet del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

PARERI

- Visto ed esaminato il testo della proposta di deliberazione che precede, se ne attesta l'attendibilità e la conformità con i dati reali e i riscontri d'Ufficio.

Per ogni opportunità si evidenzia quanto appresso:

Qualora null'altro di diverso sia appresso indicato, il parere conclusivo é da intendersi

FAVOREVOLE

oppure contrario per i seguenti motivi:

Alla presente sono uniti n. _____ intercalari e n. _____ allegati per complessivi n. _____ facciate utili.

Data _____

IL RESPONSABILE

Il responsabile del Servizio Finanziario (Programmazione e Bilancio) in ordine alla regolarità contabile art. 49 del D. Lgs.vo 18.8.2000, n. 267 di approvazione del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.

FAVOREVOLE
parere -----
CONTRARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

M.A)

Provincia di Benevento

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSILIARE

OGGETTO: Regolamento per il riversamento alla Provincia di Benevento, da parte dei Comuni e/o dei soggetti gestori, del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'Ambiente (T.E.F.A.) applicato alla TARSU/TARES/TIA/TARI di cui all'art.19 del D. Lgs.504/1992 - APPROVAZIONE.

L'ESTENSORE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PAGAMENTI-RISCOSSIONI E TRIBUTI P.O.D.
(Rag. Giuseppe CRETA)

Giuseppe Creta

ISCRITTA AL N. 01 ODG AGGIUNTIVO
DELL'ORDINE DEL GIORNO 10.07.2018

IMMEDIATA ESECUTIVITA'

Favorevoli N. 8
Contrari N. 0

APPROVATA CON DELIBERA N. 25 del 10-07-2018

Su Relazione del Rag. Giuseppe Creta

IL SEGRETARIO GENERALE

Franco Marcolini

IL PRESIDENTE

Manolo Ricci

IL SEGRETARIO GENERALE

Franco Marcolini

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA	REGISTRAZIONE CONTABILE
IMPEGNO IN CORSO DI FORMAZIONE	REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA Art. 40 del Regolamento di contabilità
di € _____	di € _____
Cap. _____	Cap. _____
Progr. n. _____	Progr. n. _____
del _____	del _____
Esercizio finanziario 2018	Esercizio finanziario 2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO) (Dott. Serafino De Bellis)	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO (PROGRAMMAZIONE E BILANCIO) (Dott. Serafino De Bellis)
_____	_____

Au. A



PROVINCIA DI BENEVENTO

*REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO
DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE
DI CUI ALL' Art. 19 D. LGS N. 504/1992 (T.E.F.A.)*

Approvato con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 25 del 10.07.2018

INDICE

PREMESSA	Pag. 3
Art. 1 Definizioni	Pag. 4
Art. 2 Ambito di applicazione	Pag. 4
Art. 3 Determinazione del tributo	Pag. 4
Art. 4 Modalità di versamento	Pag. 5
Art. 5 Rendicontazione Trimestrale dei versamenti	Pag. 5
Art. 6 Rendicontazione e previsione Annuale dei versamenti	Pag. 5
Art. 7 Commissioni e sistema di premialità	Pag. 6
Art. 8 Rimborsi	Pag. 6
Art. 9 Obblighi dei Comuni	Pag. 7
Art. 10 Obblighi della Provincia	Pag. 7
Art. 11 Verifiche e controlli	Pag. 7
Art. 12 Entrata in vigore	Pag. 7

PREMESSA

La T.E.F.A. (Tributo Provinciale per la Tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è istituito per la prima volta dall'art. 19 del D.Lgs 504/1992. Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 (Codice Ambientale) viene abolito dal combinato disposto degli art.li 238, 264 e 265. Detto tributo verrà poi ripristinato con il D.Lgs 4/2008 comma 44 art. 1, entrato in vigore in data 13/02/2008.

Tale tributo (dall'art. 19 comma 2 del D.Lgs 504/1992) "è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della suddetta tassa".

Questa definizione non ha lasciato adito ad alcuna interpretazione per quanto concerne i comuni che, fino all'entrata in vigore del Codice Ambientale, applicavano il sistema della Tarsu, infatti la T.E.F.A. veniva applicata sull'intero importo del tributo; successivamente ci sono state diverse interpretazione in base alle quali detto tributo potesse essere applicato solo sulla "quota fissa" della subentrata TIA, a dirimere le controversie è sopraggiunto, il 07/08/2006, un parere del MEF, il quale ha determinato che la percentuale di T.E.F.A. dovesse essere comunque applicata sull'intero tributo pagato dal contribuente al Comune.

Le vere problematiche emerse, relative all'applicazione della T.E.F.A., riguardano però il periodo che intercorre l'entrata in vigore del Codice Ambientale ed il D.Lgs 4/2008 comma 44 art. 1, entrato in vigore in data 13/02/2008 che ha restituito detto tributo. Per chiarire tutte le controversie nate sono intervenute la Corte dei Conti (Parere 17/2009) e la Commissione Tributaria di Latina (CPT Latina 324/1/10, 267/1/10, 260/1/10) le quali hanno stabilito che nel periodo in questione ovvero dal 29 aprile 2006 al 30/01/2008 la T.E.F.A. non fosse più applicabile per "inesistenza giuridica", quindi non era dovuta, rientrerà in vigore di conseguenza a partire dal 13/02/2008.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- l'art. 19 del Decreto legislativo 504/1992 istitutivo del TEFA
- l' art. 1 comma 44 del Decreto legislativo 4/2008
- il comma 666 della Legge 147/2013 istitutiva della TARI

Art. 1 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento si definiscono :

- per T.E.F.A. il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all' art 19 del DLgs 30 dicembre 1992 numero 504, di seguito detta Tassa Provinciale Ambientale;
- per T.A.R.S.U. la tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani istituita dai comuni ai sensi dell' art. 58 e ss del decreto legislativo 15 novembre 1993 numero 507;
- per T.I.A., la tariffa di igiene ambientale di cui all' art. 49, primo comma, del D.Lgs 5 febbraio 1997, n. 22;
- per T.A.R.I. la tassa sui rifiuti di cui alla Legge 27 dicembre 2013 numero 147;
- per Provincia, la Provincia di Benevento, con sede in Benevento, Rocca dei Rettori, Piazza Castello;
- per Comuni, ciascuno dei Comuni della Provincia di Benevento con sede presso le rispettive residenze municipali;
- per Soggetto Gestore, ciascuno dei soggetti cui i Comuni affidano la gestione della Tassa sui Rifiuti;
- per Soggetti Passivi, i Comuni ed i soggetti gestori di cui sopra;

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il T.E.F.A., per quanto non regolamentato dal D. Lgs 504/1992 e da altre disposizioni di legge in materia, e si applica nel caso in cui i Comuni gestiscano la TARSU/TIA/TARI in proprio ovvero tramite soggetto gestore, stabilendo le modalità operative di riversamento alla Provincia e, relative attività connesse, da parte dei soggetti passivi.

Art. 3 Determinazione del Tributo

1. Il tributo è determinato con apposita delibera del Presidente della Provincia da emanare entro il 30 ottobre di ogni anno per l'anno successivo;
2. Il tributo deve essere determinato entro i limiti previsti dal D. Lgs. 504/1992 comma 3 ovvero entro il limite non inferiore all' 1% e non superiore al 5%;
3. Qualora la delibera non sia adottata entro il termine di cui al comma 1 la misura del tributo sarà applicata anche per gli anni successivi.

Art. 4 Modalità di versamento

1. I comuni che gestiscono in proprio la riscossione o i soggetti gestori dovranno riversare:
 - a) trimestralmente, entro il venti del mese successivo al trimestre di riferimento per gli importi contabilizzati dallo sportello TARSU/TIA/TARI ed accreditati sui conti correnti bancari e/o postali del Comune. Nel caso in cui tale giorno coincida con i giorni di sabato o festivo, il versamento può essere riversato entro il giorno feriale successivo.
2. Verranno considerati tempestivi i versamenti effettuati e pervenuti nella disponibilità di cassa della Provincia entro i suddetti termini.
3. I soggetti passivi, possono rimandare il versamento di cui sopra, senza maggiorazione di interessi, alla scadenza successiva qualora l'importo da versare alla Provincia risulti inferiore ad € 1.000,00 (mille/00) per ogni Comune/Soggetto Gestore. In tal caso, nel versamento del mese/periodo successivo i Soggetti passivi terranno conto anche delle somme non versate in precedenza.
4. I ritardati versamenti in ordine ai termini ultimi di cui al comma 1, devono essere maggiorati degli interessi giornalieri maturati previsti per legge (interessi legali).
5. Nei casi di mancato versamento, ovvero successivamente al sessantesimo giorno la scadenza prevista, la Provincia provvederà coattivamente al recupero delle somme dovute maggiorate delle somme di cui al comma 4.

Art. 5 Rendicontazione trimestrale dei versamenti

1. I Soggetti passivi trasmettono trimestralmente alla Provincia entro il 30 del mese successivo alla scadenza prevista, un'analitica rendicontazione della quota di Tributo Provinciale Ambientale versata, tenendo conto degli incassi *TARSU/TIA/TARI* contabilizzati per l'intero periodo di riferimento(All.2).
2. Tale rendicontazione per ogni versamento a titolo di Tributo Provinciale Ambientale, dovrà evidenziare la corrispondente somma incassata a titolo di *TARSU/TIA/TARI*.
3. I Soggetti passivi saranno tenuti a rendicontare anche le somme incassate nel periodo di riferimento benché riferite ad anni precedenti, indicando sia l'importo di *TARSU/TIA/TARI* che il corrispettivo T.E.F.A. da riversare all'Amministrazione Provinciale.

Art. 6 Rendicontazione e previsione annuale dei versamenti

1. I Comuni e/o i Soggetti Gestori contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione comunicano tempestivamente (e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione Provinciale) alla Provincia l'ammontare della previsione relativa al ruolo/elenco *TARSU/TIA/TARI* inserito nel piano finanziario.
2. Entro 30 giorni dalla data di emissione dei ruoli/elenchi i Comuni e i Soggetti Gestori dovranno fornire i dati relativi compilando la modulistica predisposta dalla Provincia, la quale viene allegata al presente regolamento e ne forma parte integrante (All. 1).
3. I soggetti passivi, entro il giorno venti del mese di febbraio di ogni anno, presentano alla Provincia un rendiconto annuale dei versamenti(All.3).
4. Le comunicazioni obbligatorie di cui al precedente comma dovranno interessare anche gli importi incassati nell'anno di riferimento benché riferiti ad anni e ruoli precedenti, evidenziando nella comunicazione l'anno a cui si riferiscono.
5. L'eventuale somma a conguaglio risultante dalla rendicontazione annuale dovrà essere versata alla Provincia entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione stessa.
6. I Comuni, i soggetti gestori e i concessionari del servizio di riscossione sono considerati quali agenti contabili e come tali sono sottoposti all'obbligo della resa del conto giudiziale delle modalità e termini indicati dall'art.93 del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere inviate alla Provincia di Benevento utilizzando la posta elettronica certificata (PEC).

Art. 7 Commissioni e sistema di premialità

1. Al Comune spetta una commissione, posta a carico della Provincia, nella misura dello 0,30% (zero virgola trenta per cento), delle somme riscosse da versare alla Provincia, senza importi minimi e massimi.
2. Per gli importi di cui al precedente comma, il Soggetto passivo, al momento del versamento degli importi dovuti alla Provincia, tratterrà le commissioni determinate.
3. Il complessivo trattenuto, di cui ai commi precedenti, sarà rendicontato nelle stesse forme di cui ai precedenti art.li 5 e 6.

Art. 8 Rimborsi

1. Il Comune o il Soggetto terzo gestore della riscossione *TARSU/TIA/TARI* rimborsano ai contribuenti quanto indebitamente versato a titolo di T.E.F.A. anticipando le somme necessarie.
2. Le somme anticipate saranno detratte dall'importo del primo riversamento dovuto dietro presentazione di idonea documentazione.

Art. 9 Obblighi dei Comuni

I Comuni sono tenuti entro 30 giorni dall'esecutività della pertinente Deliberazione, a comunicare quanto segue:

- a) Modifica della tipologia di tributo applicato *TARSU/TIA/TARI*;
- b) Il soggetto tenuto alla riscossione del tributo;
- c) Modifica del soggetto tenuto alla riscossione del tributo.

Art. 10 Obblighi della Provincia

1. La Provincia si impegna a comunicare ai Comuni ed ai Soggetti Gestori della *TARSU/TIA/TARI*, la fissazione dell'aliquota del Tributo Provinciale Ambientale per l'anno finanziario successivo, entro il 30 novembre di ogni anno, ovvero, se diverso, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali.
2. In caso di mancata comunicazione si applica la misura del Tributo Provinciale Ambientale dell'anno precedente.
3. La Provincia si impegna altresì a comunicare ai Soggetti passivi i riferimenti del conto corrente generale di tesoreria ove effettuare i versamenti nonché le sue eventuali variazioni.

Art. 11 Verifiche e controlli

La Provincia può disporre verifiche presso i Soggetti passivi entro cinque anni dalla data di riscossione del Tributo Provinciale Ambientale.

Art. 12 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore allo scadere dei 30 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione del presente regolamento

